



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

20.05.2020

---

## I. Situazione iniziale

Dopo l'entrata in vigore della revisione totale dell'ODerr, il 1° maggio 2017, è emersa la necessità di precisare diverse nuove disposizioni. Inoltre, anche il diritto sulle derrate alimentari dell'UE si è evoluto. Nell'ambito del pacchetto di revisione (Stretto 3), l'ODerr è stata dunque nuovamente aggiornata.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Articolo 2 capoversi 3 lettera a nota a piè di pagina e 4 lettera e

Nel capoverso 3 lettera a viene solamente aggiornata la nota a piè di pagina.

Nel capoverso 4 lettera e si rimanderà in futuro alle definizioni contenute nel nuovo regolamento sui controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/625<sup>1</sup>), che sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 882/2004.

### Articolo 5 capoverso 2 lettera a

Il capoverso 2 lettera a viene formulato in maniera più generale. Nelle autorizzazioni non si tratta solo di derrate alimentari e di oggetti d'uso, ma anche dell'autorizzazione di indicazioni (indicazioni sulla salute) o di trattamenti (ad es. con radiazioni ionizzanti).

### Articolo 14 capoverso 2

I capitoli 10 e 11 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) definiscono cosa si intende per latte e prodotti a base di latte, come formaggio, yogurt ecc. Di regola, le denominazioni di prodotti definite legalmente possono essere utilizzate soltanto per questi prodotti. Eccezionalmente, questo principio non si applica tuttavia alle denominazioni di prodotti, le cui caratteristiche sono ben note grazie al loro utilizzo tradizionale o se le denominazioni sono utilizzate per descrivere in modo univoco una proprietà caratteristica del prodotto. Queste denominazioni sono elencate nella

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4.



decisione della Commissione 2010/791/UE<sup>2</sup> a seconda delle lingue. Ad esempio la denominazione specifica «Erdnussbutter» può essere utilizzata in tedesco, tuttavia «burro d'arachidi» non può essere utilizzato in italiano. Per evitare ostacoli al commercio, si intende consentire l'immissione sul mercato anche in Svizzera delle derrate alimentari caratterizzate conformemente a questa decisione della Commissione. Inoltre si attribuisce la facoltà al DFI di stabilire ulteriori eccezioni, le quali vengono elencate nell'allegato 5a dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16).

## Prodotti OGM

### Articolo 31

L'articolo è stato completamente rivisto.

Il capoverso 1 è ripreso dal diritto vigente.

Il capoverso 2 è ripreso dal diritto vigente; solo il rimando alla legge sulle epidemie (RS 818.101) è stato aggiornato.

**Capoverso 3:** già dal capoverso 1 si evince per analogia che l'USAV dirige la procedura di autorizzazione in caso di prodotti che sono OGM o che li contengono. Poiché questi prodotti sono anche soggetti alla legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91), esso sottopone la domanda all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione solo se l'UFAM nel quadro delle proprie competenze ne approva l'immissione sul mercato.

**Capoverso 4:** nel diritto svizzero i prodotti OGM sono specificati in maniera diversa rispetto al diritto UE: le sostanze prodotte in un sistema chiuso a partire da microrganismi geneticamente modificati e poi separate da tali organismi, depurate e chimicamente definite non sono considerati prodotti OGM (p. es. vitamina B12). Questi prodotti derivanti da un processo di fermentazione non sono composti da OGM, ma sono considerati prodotti «ottenuti da OGM». Nell'UE queste sostanze sono soggette alle regolamentazioni sui nuovi tipi di derrate alimentari e quindi alla relativa procedura di autorizzazione.

Finora in Svizzera i prodotti derivanti da un processo di fermentazione dovevano essere sottoposti a una procedura di autorizzazione OGM per poter essere immessi sul mercato. Essi non sono tuttavia soggetti all'obbligo di caratterizzazione (art. 7 cpv. 7<sup>bis</sup> ODerrGM). L'industria e il commercio considerano questa situazione insoddisfacente, dato che nell'UE e in Svizzera devono essere effettuate procedure di autorizzazione differenti per immettere sul mercato lo stesso prodotto. Pertanto in Svizzera in futuro i prodotti derivanti da un processo di fermentazione continueranno a essere considerati OGM, ma, nel quadro della procedura di autorizzazione, si applicheranno i criteri validi per l'autorizzazione di nuovi tipi di derrate alimentari. A questi prodotti si applicheranno anche in futuro le disposizioni in materia di obbligo di documentazione (art. 33).

A tale riguardo, il capoverso 4 precisa che, ai prodotti che sono stati ottenuti da OGM, separati da microrganismi, depurati e chimicamente definiti nonché fabbricati in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza sull'impiego confinato (cosiddetti prodotti derivanti da un processo di fermentazione come p. es. vitamina B12), d'ora in poi si applicherà la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 17 (regolamentazione sui nuovi tipi di derrate alimentari). Queste sostanze non sono dunque più soggette alla procedura di autorizzazione OGM, bensì alla procedura di autorizzazione di nuovi tipi di derrate alimentari che prevede criteri comparabili. La valutazione del pericolo per la salute avviene in

---

<sup>2</sup> Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 55.



entrambe le procedure secondo gli stessi criteri rigorosi affinché la protezione della salute dei consumatori continui ad essere garantita. Come avviene già oggi, queste sostanze continuano ad essere escluse dall'obbligo di caratterizzazione (art. 7 cpv. 7<sup>bis</sup> ODerrGM). Per questi prodotti non sussiste un pericolo per l'ambiente come accade per gli altri OGM e si applica anche l'articolo 19. All'USAV occorre notificare tempestivamente e di propria iniziativa le nuove conoscenze relative alla sicurezza della derrata alimentare.

**Capoverso 5:** il nuovo capoverso precisa quando i prodotti derivanti da un processo di fermentazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 4 lettera c sono depurati dal microorganismo, ossia non contengono più residui di DNA dell'organismo geneticamente modificato. In questi prodotti è dunque impossibile rilevare tracce di OGM.

**Capoverso 6:** questo capoverso specifica che i prodotti derivanti da un processo di fermentazione ai sensi del capoverso 4 possono, se autorizzati dalle autorità di un altro Paese, essere dichiarati commercializzabili dal DFI. Occorre però che la procedura di autorizzazione applicata sia comparabile a quella dell'articolo 17 ODerr.

**Capoverso 7:** questo capoverso corrisponde al capoverso 4 in vigore.

### Articolo 33 capoverso 1 frase introduttiva

L'articolo 33 disciplina l'obbligo di documentazione per i prodotti OGM.

Nella frase introduttiva del capoverso 1 viene utilizzata l'espressione «prodotti OGM» presente all'articolo 31 capoverso 1, e sta per derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute. L'obbligo di documentazione si deve applicare anche ai prodotti OGM ai sensi dell'articolo 31 capoverso ODerr.

### Articolo 37

L'articolo 37 disciplina l'obbligo di caratterizzazione per i prodotti OGM.

I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 1 e 3 in vigore.

Finora è stata l'ODerrGM a stabilire quali condizioni devono rispettare le derrate alimentari per poter essere contrassegnate con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». A seguito dell'importanza della disposizione concernente tale dicitura, la regolamentazione è stata trasferita dall'ODerrGM all'ODerr. Per motivi di tecnica legislativa il capoverso 2 è stato abrogato e la regolamentazione è stata ripresa nel capoverso 4. L'attuale capoverso 4 corrisponde al nuovo capoverso 3. Poiché non devono essere possibili eccezioni per la regolamentazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» da parte del DFI, la sua competenza si limita in futuro ad eccezioni riguardanti la caratterizzazione di derrate alimentari geneticamente modificate (cpv. 3)

**Caratterizzazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica»** (attuazione della mozione 15.4114 Bourgeois *Regole appropriate per l'etichettatura «senza OGM/senza ingegneria genetica»*)

In Svizzera i consumatori prediligono derrate alimentari prive di OGM, pertanto l'agricoltura svizzera si adopera con impegno per rinunciare all'impiego della tecnologia genetica e ha volontariamente scelto di utilizzare, per il bestiame da reddito, alimenti per animali prodotti senza piante foraggere geneticamente modificate. Nonostante questi sforzi, finora il rigoroso quadro giuridico in Svizzera non ha consentito, al contrario dei nostri Paesi limitrofi, di sottolineare e pubblicizzare la fabbricazione priva di OGM per le derrate alimentari di origine animale, come lo yogurt, poiché spesso gli additivi per alimenti per animali, come le vitamine e gli aminoacidi, sono stati ottenuti da microorganismi geneticamente modificati. Non si può del tutto rinunciare all'impiego di questi prodotti visto che non sono sempre disponibili in qualità prive di manipolazioni genetiche. Vi sono additivi per alimenti per animali, come ad esempio



la vitamina B12, che non vengono più prodotti senza manipolazioni genetiche. Pertanto, l'impiego di questo tipo di additivi è inevitabile. Di conseguenza, le derrate alimentari di origine animale fabbricate con questi prodotti a oggi non possono essere pubblicizzate con l'indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». Inoltre, prodotti come per esempio gli yogurt importati potrebbero provenire da una produzione in cui le mucche sono state alimentate con piante foraggere geneticamente modificate, indicazione che non deve per forza figurare sullo yogurt. Tali prodotti importati allo stato attuale non possono essere distinti da quelli svizzeri, che sono sempre fabbricati senza piante foraggere geneticamente modificate.

In applicazione della mozione 15.4114 Bourgeois *Regole appropriate per l'etichettatura «senza OGM/senza ingegneria genetica»* occorre mitigare le condizioni per poter contrassegnare le derrate alimentari di origine animale con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». La mozione Bourgeois incarica in particolare il Consiglio federale di adeguare il diritto attuale in modo tale da poter caratterizzare e pubblicizzare in Svizzera le derrate alimentari ottenute senza ricorso alla tecnologia genetica in maniera simile ai Paesi limitrofi.

In base al diritto finora vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se nell'intero processo di produzione si è rinunciato completamente all'utilizzo di prodotti derivanti da OGM. È autorizzato, eccezionalmente, soltanto l'utilizzo di medicinali veterinari ottenuti da OGM. Per poter apporre l'indicazione «senza ricorso alla tecnologia genetica», una derrata alimentare, un ingrediente o un coadiuvante tecnologico equivalente deve inoltre essere autorizzato secondo il diritto svizzero in qualità di derrata alimentare OGM oppure deve essere prodotto secondo il diritto svizzero con sostanze ausiliarie dell'agricoltura o con prodotti di base (alimenti per animali o additivi per alimenti per animali) che sono OGM, contengono OGM o sono da essi ottenuti.

L'Unione europea (UE) non contempla un diritto comunitario riguardante la menzione di una rinuncia parziale o completa dell'utilizzo della tecnologia genetica nella fabbricazione di derrate alimentari. Invece alcuni Stati dell'UE (in particolare Germania, Austria e Francia) dispongono di diverse prescrizioni a questo riguardo. In questi Paesi, per la produzione di derrate alimentari di origine animale possono essere in linea di principio impiegati, in aggiunta ai medicinali veterinari, anche additivi per alimenti per animali derivati da microrganismi geneticamente modificati (vitamine e amminoacidi). Le derrate alimentari di origine animale così fabbricate possono comunque essere contrassegnate con una dicitura del tipo «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».

Come ricordato in precedenza, l'agricoltura svizzera rinuncia sistematicamente ad alimentare gli animali con piante foraggere geneticamente modificate. Poiché il rigoroso quadro giuridico svizzero finora non ha consentito di pubblicizzare tale atout, sono state disciplinate le condizioni per poter reclamizzare gli sforzi in tal senso.

Nel quadro di una tavola rotonda sul tema è emerso che l'indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» viene ormai utilizzata solo molto raramente. Nel caso delle derrate alimentari di origine vegetale, la possibilità di utilizzare questa dicitura si limita al mais e alla soia, dal momento che soltanto queste due specie vegetali sono autorizzate come prodotti OGM in Svizzera e dunque solo per esse è possibile pubblicizzare un'alternativa non OGM; questa possibilità di reclamizzazione tuttavia non è stata sfruttata. Per quanto concerne invece le derrate alimentari di origine animale, anche in questo caso l'indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» è stata finora utilizzata di rado, soprattutto perché è molto difficile soddisfare le relative condizioni in quanto gli additivi per alimenti per animali derivati da microrganismi geneticamente modificati non sono sempre disponibili. Permane però l'esigenza di poter pubblicizzare la rinuncia a piante foraggere geneticamente modificate.



La nuova formulazione «senza OGM» intende proprio venire incontro a tale esigenza. Le derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnate con l'indicazione «senza OGM» se, per l'alimentazione degli animali, non sono state utilizzate piante foraggere geneticamente modificate o prodotti da esse derivati come ad esempio un estratto proteico della soia. La suddetta dicitura deve essere completata con la menzione che per l'alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante foraggere geneticamente modificate o prodotti da esse derivati, giacché solo la combinazione di queste due indicazioni garantisce un'informazione completa e minimizza il rischio di inganno. Tale menzione deve essere apposta nello stesso campo visivo della dicitura «senza OGM» ed essere chiara e facilmente leggibile.

Per le derrate alimentari di origine vegetale non è stata invece prevista la possibilità di pubblicizzare i prodotti con indicazioni quali «senza OGM» o «ottenuto senza OGM», dato che finora non è stata ravvisata un'esigenza in tal senso.

### **Articolo 38 capoversi 2 e 3 secondo periodo**

Queste disposizioni sono state precisate sotto il profilo redazionale, ma il loro contenuto è rimasto invariato.

Le espressioni «prodotto» e «derrata alimentare» nel capoverso 2 sono state modificate al fine di armonizzarle con la terminologia usata nella definizione delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 31 capoverso 1 OID.

Siccome la formulazione attuale del capoverso 3 è poco chiara, è stato precisato che la procedura di autorizzazione per le indicazioni nutrizionali e sulla salute si basa sui principi della procedura di autorizzazione stabiliti negli articoli 4–7. Non valgono invece le disposizioni dell'articolo 3, dato che l'articolo 38 capoverso 2 prevede requisiti fondamentali specifici in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute che divergono da quelli dell'articolo 3.

Trovano altresì applicazione i dettagli stabiliti dal DFI nell'OID in merito alla procedura di autorizzazione (art. 32 e 33 OID).

### **Articolo 39 capoverso 2 lettera a**

La regolamentazione della dichiarazione scritta della provenienza si applica anche ai ratiti. Questa disposizione si era persa a causa di un errore che ora è stato rettificato.

### **Articolo 40 Rubrica**

La rubrica è stata adeguata poiché le disposizioni si applicano a tutte le derrate alimentari del commercio intermedio, compresi i prodotti finiti non destinati a essere consegnati direttamente ai consumatori.

### **Articolo 48 capoverso 2**

Il vigente capoverso 2 è stato stralciato poiché l'esclusione è già fatta all'articolo 1 capoverso 2 lettera c ODerr. Il suo contenuto generava confusione. È stato introdotto un nuovo capoverso 2 per chiarire che gli articoli d'anti-quarantena non sono interessati da questa disposizione.

### **Articolo 81 capoverso 3**

Siccome nella versione dell'ODerr approvata il 16 dicembre 2016 manca una base legale per dichiarare vincolanti determinate procedure di analisi e di campionatura, è stata introdotta un'aggiunta in tal senso. Sotto il profilo contenutistico, la disposizione proposta coincide con l'articolo 25 della legge sulle derrate alimentari.



## Articolo 85a

Questa disposizione corrisponde all'articolo 15 del regolamento (CE) 2017/625<sup>3</sup> e specifica che i principi sono fissati anche agli articoli 29 e 30 LDerr.

## Articolo 90

Capoverso 1: si precisa che sono soggetti ai controlli approfonditi soltanto i prodotti che vengono importati per via aerea tramite gli aeroporti di Ginevra e Zurigo. Sono escluse le spedizioni importate tramite il traffico stradale. La dichiarazione elettronica del prodotto interessato deve avvenire tramite il sistema TRACES dell'Unione europea (modulo IMSOC TRACES).

Capoverso 2: in questo capoverso viene stabilito quali persone sono responsabili della dichiarazione preventiva allo scopo di garantire che informazioni importanti riguardanti la spedizione, come ad esempio la refrigerazione, vengano trasmesse dall'importatore alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Capoverso 3: il termine DCE (documento comune di entrata) viene sostituito dal DSCE (documento sanitario comune di entrata).

Capoverso 4: le spedizioni senza dichiarazione preventiva causano per le autorità di controllo un notevole dispendio supplementare. Per queste spese è riscosso un emolumento supplementare menzionato nell'allegato 4 dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr, RS 817.042).

Capoverso 5: questa disposizione comprende tutti gli obblighi generali della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione nei confronti dell'USAV. L'unità responsabile dell'USAV per questa funzione è il Servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

Capoversi 6-7: a livello di contenuto questi capoversi corrispondono agli attuali capoversi 5-6.

## Articolo 91 capoversi 1, 1<sup>bis</sup>, 3, 3<sup>bis</sup> e 6

Il capoverso 1 è stato adeguato conformemente alle modifiche delle disposizioni dell'UE.

Capoversi 1<sup>bis</sup>, 3 e 3<sup>bis</sup>: anche qui il termine DCE (documento comune di entrata) viene sostituito dal DSCE (documento sanitario comune di entrata). Nel capoverso 3 sono stati inoltre aggiornati i requisiti in merito alla documentazione relativa alle derrate alimentari soggette a controlli approfonditi. Il certificato ufficiale per le derrate alimentari in questione può essere rilasciato dall'autorità competente del Paese di produzione oppure dall'autorità competente del Paese da cui la spedizione è stata spedita; il Paese di produzione e quello di spedizione non devono quindi coincidere. La validità del certificato ufficiale è limitata a quattro-sei mesi. I prodotti di una spedizione secondo l'allegato 3 OELDerr devono essere caratterizzati dal mittente con un codice di identificazione. Per garantire la rintracciabilità, tale codice deve riferirsi al certificato ufficiale allegato.

Capoverso 6: l'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625<sup>4</sup> prevede che debbano essere emanate ulteriori disposizioni per le procedure che devono essere osservate per garantire la rintracciabilità delle derrate alimentari sottoposte a controlli approfonditi e per i documenti che accompagnano le merci qualora vengano prelevati campioni dalle autorità competenti. All'USAV bisogna conferire la competenza di emanare queste disposizioni molto tecniche a livello di Ufficio.

---

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.



## **Modifica dell'OIPPE**

### *Articolo 2 lettera b numero 1*

Le prescrizioni in materia di dichiarazione delle bevande alcoliche dolci sono state adeguate nell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande con quelle dell'UE, in modo tale che non deve più essere apposta l'indicazione supplementare sull'etichetta «bevanda alcolica dolce», bensì soltanto l'indicazione del tenore di alcool. La deroga del principio «Cassis de Dijon» è stata pertanto abrogata.

### *Articolo 2 lettera b numero 8*

Occorre adeguare il rimando poiché i requisiti per l'impiego dell'indicazione «senza OGM» sono ora disciplinati nell'ODerr.

### *Articolo 2 lettera b numero 9*

Si tratta soltanto di un adeguamento terminologico al nuovo diritto sulle derrate alimentari. Le espressioni «additivi» e «coadiuvanti tecnologici» sono state stralciate.

Dato che il termine di derrata alimentare comprenderà tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall'uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione (v. art. 4 cpv. 1 nLDerr), gli additivi e i coadiuvanti tecnologici non sono più esplicitamente menzionati nel testo di ordinanza.

## **Modifica dell'ordinanza sull'agricoltura biologica**

### *Articolo 3 lettera c*

In seguito all'abrogazione dell'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM e dell'indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologica genetica», la rinuncia agli OGM e ai prodotti derivati o ottenuti da OGM nella produzione e nella preparazione di prodotti biologici deve essere descritta in maniera esaustiva nell'ordinanza sull'agricoltura biologica (RS 910.18), in quanto quest'ultima non può più rimandare alla ODerrGM. Nella stesura dell'articolo 3 lettera c sono state considerate le nuove disposizioni in ambito biologico del regolamento (UE) 2018/848<sup>5</sup>. Si tratta di una riformulazione della lettera c, resasi necessaria a seguito della revisione della ODerrGM. Dal profilo materiale non comporta cambiamenti del quadro giuridico.

### *Articolo 16j capoverso 2 lettera e*

In relazione agli OGM, i prodotti (derrate alimentari biologiche) e i loro ingredienti dovevano soddisfare le esigenze di cui all'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM. Mediante l'abrogazione dell'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM nel quadro della presente revisione, la lettera e dell'articolo 16j capoverso 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica diventa priva di oggetto ed è a sua volta abrogata. Per i prodotti biologici vale il principio di cui all'articolo 3 lettera c.

## **Modifica dell'ordinanza sul vino**

### *Articolo 27c secondo periodo*

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.



L'allegato 9 dell'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12) è stato adeguato al diritto dell'UE attualmente in vigore. Poiché ciò ha comportato l'eliminazione di tutte le appendici dell'allegato 9, l'articolo 27c dell'ordinanza sul vino (RS 916.140) è stato adeguato di conseguenza.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **3. Ripercussioni sull'economia**

Con le modifiche previste si apportano precisazioni e il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale del diritto UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

### **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.